

## FOTOVOLTAICO - *Le domande più frequenti*

#1

### Informazioni sugli impianti fotovoltaici

#### 1. Che cosa è un impianto fotovoltaico?

Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica.

Esso è composto essenzialmente da:

- moduli o pannelli fotovoltaici;
- inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
- quadri elettrici e cavi di collegamento.

I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

#### 2. Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?

I vantaggi possono riassumersi in:

- assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
- risparmio di combustibili fossili;
- affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento;
- costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
- modularità del sistema (per aumentare la potenza dell'impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).

Pertanto è da tener presente che l'impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all'elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).

#### 3. Che differenza c'è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?

Entrambe le tipologie d'impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l'energia termica del sole per riscaldare l'acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.

#### 4. Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all'esistenza sul sito d'installazione dei seguenti requisiti:

- disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
- corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.

Le condizioni ottimali in l'Italia sono:

- esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
- inclinazione dei moduli compresa fra 25° (latitudini più meridionali) e 35° (latitudini più settentrionali);
- assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.

#### 5. Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?

Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq per kW di potenza nominale installata.

#### 6. Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?

La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:

- radiazione solare incidente sul sito d'installazione;
- orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
- assenza/presenza di ombreggiamenti;

○ prestazioni tecniche dei componenti dell'impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).  
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di "inseguimento" del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:

- regioni settentrionali 1.100 kWh/anno
- regioni centrali 1.400 kWh/anno
- regioni meridionali 1.600 kWh/anno

E' opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.

[Top](#)



#2

## Informazioni sui costi e sulle autorizzazioni per realizzare un impianto fotovoltaico

### 1. Quanto costa un impianto fotovoltaico?

Valori orientativi vanno da 7.000 euro per kW per gli impianti di taglia fino a 10 kW a poco meno di 5.000 euro per kW per impianti di taglia elevata (500 - 1.000 kW).

### 2. A quanto ammontano i costi di manutenzione di un impianto fotovoltaico?

Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l'1% del costo d'impianto.

### 3. Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?

Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori fino a 25 anni.

### 4. Usufruento delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?

In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto di alcune variabili. La redditività di una iniziativa fotovoltaica dipende direttamente dalla quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), dal costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto) e dalla valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata).

### 5. Quali autorizzazioni sono necessarie per la realizzazione di un impianto FTV e a chi vanno richieste?

Poiché le autorizzazioni possono variare da Regione a Regione, è necessario che il richiedente verifichi presso l'Ufficio tecnico del Comune di competenza le autorizzazioni necessarie al proprio impianto. Normalmente per un impianto fotovoltaico di piccola taglia (potenza nominale fino a 20 kW) da installare su un edificio o sul terreno, è sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) come per qualsiasi altro intervento di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui il sito di installazione ricada in un'area protetta, soggetta a vincoli paesaggistici o architettonici, occorre richiedere un "nulla osta" alla competente autorità sul territorio (Ente locale, Ente parco, Sovrintendenza, ...).

Ulteriori dettagli...

#### 1. Se per un impianto da 1.000 kW fosse necessario realizzare una cabina MT/bt, sarebbe il GRTN a sopportare i costi?

La materia è regolata da Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GRTN.

## 2. E' possibile realizzare l'impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria?

Si.

[Top](#)



#3

## Informazioni sugli incentivi per il fotovoltaico

### 1. Chi può beneficiare dell'incentivazione?

Possono beneficiare dell'incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio 2005) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, che:

- siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico o in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto (art. 3 comma 1 della Delibera AEEG n° 188/05);
- siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005.

### 2. Può un condominio installare un impianto fotovoltaico?

Sì, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.

### 3. Può un proprietario di un appartamento in condominio installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni?

Sì, ma è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.

### 4. Dopo l'approvazione della domanda (o anche dopo la realizzazione dell'impianto) è possibile realizzare (o trasferire) l'impianto in un altro sito?

No, perché l'impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato all'atto della presentazione della domanda. In caso contrario viene meno il diritto alle tariffe incentivanti (Delibera AEEG n. 40/06).

### 5. Per quali impianti si può accedere all'incentivazione?

Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all'energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30.9.2005:

- a seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005);
- a seguito di rifacimento totale (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005);
- a seguito di potenziamento (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, mediante aggiunta di moduli di potenza complessiva non inferiore a 1 kW), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM 28 luglio 2005).

### 6. Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?

La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW, di cui 360 per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 per impianti di potenza superiore a 50 kW.  
Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012,

pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW. Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate al GRTN prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del nuovo DM 6 febbraio 2006.

**7. E' possibile richiedere l'incentivazione per un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW da installare su di un fabbricato in corso di realizzazione e che al momento non dispone ancora della fornitura di energia elettrica?**

Sì, purché il fabbricato disponga della fornitura prima che l'impianto fotovoltaico entri in esercizio.

**8. E' possibile realizzare impianti lontani dal luogo di utilizzo dell'energia elettrica?**

È possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del DLgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto).

**9. Che cosa s'intende per meccanismo d'incentivazione "in conto energia"?**

Mentre con l'espressione "incentivazione in conto capitale" si intende la corresponsione di un contributo per l'investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l'espressione "conto energia" viene indicato un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che remunera l'energia elettrica prodotta da un impianto.

**10. Su quale energia viene riconosciuto l'incentivo?**

L'elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l'incentivo è limitato all'energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.

**11. E' possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?**

E' possibile, ma è bene distinguere due casi:

- per impianti di potenza non superiore a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), la Delibera AEEG 28/06 che disciplina il servizio di scambio sul posto prevede che il saldo positivo – su base annuale - tra l'energia prodotta e l'energia consumata venga riportato a credito per la compensazione nei tre anni successivi e non dia luogo a remunerazione;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), è possibile cedere in rete, vendendola, l'energia non consumata in loco.

**12. E' possibile accumulare l'energia fotovoltaica?**

E' possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, non è incentivata.

Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra 1 e 1.000 kW, l'energia in eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per:

- essere successivamente consumata nei periodi in cui la produzione è inferiore al consumo (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto);
- essere venduta (altri impianti).

**13. Un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW può utilizzare in loco parte dell'energia che produce?**

Sì. L'art. 6 (commi 2 e 3) del DM 28 luglio 2005 prevede che l'energia prodotta, incentivata, possa essere immessa nella rete elettrica in tutto o anche solo in parte.

**14. L'energia fotovoltaica prodotta dall'impianto del "proprietario di casa" può essere rivenduta ai condomini?**

No. Se l'impianto è inferiore ai 20 kW il beneficiario può scegliere di accedere alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) oppure di cedere alla rete (distributore locale) o rivendere in borsa l'energia che produce in eccesso rispetto ai propri consumi. Se l'impianto è superiore a 20 kW l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere ceduta alla rete (distributore locale) o rivenduta in borsa.

**15. A quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico?**

Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la durata del periodo di incentivazione, è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.

Taglia di potenza dell'impianto	Tariffa incentivante riconosciuta all'energia prodotta
<b>1 kW ≤ P ≤ 20 kW</b>	<b>0,445 €/kWh</b> (servizio di scambio sul posto)
<b>20 kW &lt; P ≤ 50 kW</b>	<b>0,460 €/kWh</b>
<b>50 kW &lt; P ≤ 1.000 kW</b>	<b>Al massimo 0,490 €/kWh</b> (meccanismo di gara)

La tariffa di 0,460 €/kWh si applica anche agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto).

Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006.

Per le domande inoltrate per ciascuno degli anni successivi a partire dal 2007, le tariffe saranno decurtate del 5% ed aggiornate sulla base del tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.

Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% - e restano costanti fino all'anno 2012 incluso - qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, secondo quanto definito dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005, ivi incluse le categorie di edifici di cui all'art. 3 comma 2 dello stesso decreto.

**16. Per quanti anni sono erogate le nuove tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?**

L'incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:

- scambio sul posto dell'elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano fatto tale scelta;
- remunerazione dell'elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano scelto di accedere alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto).

**17. Dove sarà possibile consultare le tariffe incentivanti?**

I valori delle tariffe incentivanti sono pubblicati sul sito [www.grtn.it](http://www.grtn.it).

**18. Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?**

L'incentivo viene erogato dal Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A..

L'ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l'energia generata dall'impianto, misurata da un contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile.

Solo per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che scelgono di accedere alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l'energia incentivata è quella prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile. Il pagamento avviene:

- bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale cumulato supera il valore di 250 euro, nel caso di impianto di potenza fra 1 e 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto;
- mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato del corrispettivo supera i 250 euro, nel caso di impianti di potenza non superiore ai 20 kW che non usufruiscono del servizio di scambio sul posto;
- mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 euro, nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW.

**19. In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta sull'energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta?**

Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici,

per gli impianti fino a 20 kW è possibile scegliere una delle seguenti due opzioni:

- accedere al servizio di scambio sul posto, che consiste nel consegnare alla rete l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi oppure al contrario nel prelevare dalla rete l'energia necessaria ai propri consumi in eccesso rispetto alla propria produzione, effettuando i relativi conguagli con il distributore a fine anno. Dal punto di vista della regolazione delle partite economiche ciò significa che a fine anno si porterà a credito, per utilizzarla nei tre anni successivi, l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi o si pagherà l'energia consumata in eccesso rispetto alla produzione annua;
- utilizzare una quota di energia prodotta sul posto e cedere in rete la quota rimanente ai prezzi fissati dall'AEEG.

Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, invece, non è consentito scegliere tra le due alternative ma è possibile solo la seconda opzione.

20. **Per un soggetto che ha già presentato domanda di ammissione per un impianto di potenza compresa fra 1 e 20 kW, è possibile rinunciare al servizio di scambio sul posto (prima obbligatorio, secondo quanto previsto all'art. 5 del DM 28.7.2005) ed optare per la disciplina di cui all'art. 6 del DM 28.7.2005 (cessione in rete dell'energia prodotta, salvo eventuali consumi in loco), prima valida solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW?**

Il soggetto responsabile, che abbia già presentato domanda di ammissione alla incentivazione, può rinunciare al servizio di scambio sul posto solo se l'impianto di potenza non superiore a 20 kW non è ancora in esercizio. In questo caso può inviare al GRTN una comunicazione con la quale dichiara che non intende usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica come previsto dalla deliberazione AEEG n. 28/06.

Ovviamente analogha comunicazione deve essere fatta anche al distributore elettrico per definire la corretta modalità sia di connessione alla rete sia di misurazione dell'energia incentivata.

21. **Cosa deve fare chi, avendo già presentato domanda prima dell'entrata in vigore del DM 06.02.2006, intenda usufruire dell'incremento delle tariffe del 10% riconosciuto agli impianti integrati negli edifici?**

Deve inviare al GRTN una comunicazione con la quale:

- richiede di essere ammesso ad usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all'articolo 7, comma 1, del DM 6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione;
- dichiara il rispetto di quanto definito all'articolo 1, comma 1.1, lettera b) della Delibera AEEG 40/06 e dei criteri di cui all'allegato D del D.Lgs. 192/2005.

Deve, inoltre, allegare un elaborato grafico di dettaglio dell'integrazione architettonica, fatto sempre salvo l'obbligo di soddisfare tutti i successivi adempimenti previsti dalla Delibera n. 40/06.

Ulteriori dettagli...

***Requisiti Soggetti Responsabili:***

1. **Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può presentare una domanda per ciascuno degli immobili?**

Si. La Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n° 188/05, infatti, prevede che il soggetto responsabile dell'impianto non possa presentare più di una domanda entro la stessa scadenza per il medesimo sito (art. 3.1).

2. **Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell'immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?**

Può farlo se la potenza dell'impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto. Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal contratto di locazione che per il GRTN non rilevano.

3. **L'amministrazione di un Ente pubblico locale (Regione, Provincia, Comunità montana, Comune) che intende realizzare a proprie spese impianti FTV di potenza non superiore a 20 kW su immobili di proprietà di altri soggetti partecipati interamente o parzialmente (Enti Parco, Associazioni sportive, Associazioni culturali, ecc.) può accedere alle tariffe**

### **incentivanti e usufruire dello scambio sul posto con il gestore locale della rete per i consumi nel sito?**

Possono beneficiare dell'incentivazione anche i soggetti pubblici (art. 3 del DM 28 luglio 2005) che:

- siano in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto (art. 3, comma 1, lett. d) della Delibera AEEG n° 188/05);
- siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005;
- abbiano ottenuto dal gestore locale della rete il riconoscimento dei requisiti per la titolarità di un contratto di scambio sul posto dell'elettricità.

#### **4. Un proprietario di una bifamiliare è collegato indipendentemente alla rete elettrica con ciascuno dei due immobili: può installare un unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno scambio sul posto dell'energia con quella consumata da entrambi gli immobili?**

Non è possibile in quanto, se opta per il servizio di scambio sul posto, deve scegliere a quale utenza elettrica (una soltanto) collegare il suo impianto e solo con quella effettuare lo scambio.

#### **5. Se l'inquilino che ha installato l'impianto sul tetto della casa, con il consenso del proprietario, lascia la casa e l'impianto è ancora funzionante, l'agevolazione termina, rimane in capo all'inquilino o al proprietario per gli anni rimanenti? Inoltre, se viene alienata la struttura dove è installato l'impianto fotovoltaico, il vecchio proprietario continua a fruire dell'agevolazione oppure l'agevolazione trasla al nuovo proprietario?**

Dipende dai rapporti negoziali nella disponibilità delle parti.

#### **6. La trasmissione del diritto all'incentivo segue le regole generali della successione "mortis causa"?**

Si.

### **Requisiti impianti:**

#### **1. E' possibile ampliare un impianto aggiungendo qualche pannello e mantenendo lo stesso inverter?**

L'intervento di potenziamento, che comporti una produzione aggiuntiva, è possibile su di un impianto in esercizio da almeno due anni.

La potenza aggiuntiva deve essere di almeno 1 kW e non superiore a 1.000 kW.

La produzione aggiuntiva incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.

Per gli interventi di potenziamento su impianti di potenza non superiore a 20 kW che operano in regime di scambio secondo la Delibera AEEG 28/06, non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia totale prodotta a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.

#### **2. E' possibile realizzare un impianto di potenza superiore a 1.000 kW e chiedere la tariffa incentivante solo sull'energia elettrica prodotta da 1.000 kW?**

No. Possono accedere all'incentivazione solo gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 1.000 kW (art. 4.1 del DM 28 luglio 2005).

#### **3. Possono accedere all'incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?**

No, il meccanismo del "conto energia" premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999 (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005).

#### **4. Per chiedere l'incentivazione per impianti di potenza superiore a 20 kW è necessario ottenere preventivamente la licenza UTF di officina elettrica o di altra pratica**

**autorizzativa?**

No, eventuali autorizzazioni o la licenza UTF non devono essere ottenute preventivamente.

**Incentivazione in Conto Energia:****1. L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?**

Le tariffe incentivanti, ai sensi dell'art. 10 del DM 28 luglio 2005, non sono cumulabili con:

- incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20 % del costo di investimento;
- incentivi pubblici derivanti dal programma "tetti fotovoltaici" del Ministero dell'Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome;
- certificati verdi;
- titoli di efficienza energetica.

Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefici della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 2, comma 5 della legge n. 289/2002.

Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.

**2. Per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che beneficiassero di contributi in conto capitale superiori al 20% del costo totale è ancora possibile praticare lo scambio di energia sul posto?**

Premesso che un impianto siffatto non può ricevere le tariffe incentivanti di cui al DM 28 luglio 2005 a causa dell'incompatibilità con gli incentivi in conto capitale superiori al 20%, per gli impianti da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW sono possibili tre modalità di cessione dell'energia elettrica prodotta tra loro alternative:

- scambio sul posto;
- vendita al mercato libero;
- cessione al gestore di rete cui l'impianto è collegato, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03.

Si veda in proposito la nuova Delibera AEEG 28/06 sul servizio di scambio sul posto (<http://www.autorita.energia.it/docs/06/028-06.htm>).

**Energia prodotta - incentivata:****1. Il proprietario di un impianto di potenza superiore a 20 kW può decidere in un secondo momento di non immettere più in rete l'energia e di consumarla per usi propri?**

Si.

**2. Il gestore di rete locale può pretendere che l'impianto resti in servizio per 20 anni? E se l'impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell'edificio?**

Il gestore non può pretendere che l'impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l'incentivazione è in conto energia, se l'impianto produce energia riceve per 20 anni la tariffa incentivante per l'energia prodotta, se non produce non la riceve.

**3. Se l'impianto è già costruito ma non ancora in servizio al 30.9.2005, è possibile fare domanda di connessione al gestore di rete locale e il contratto di scambio sul posto prima di avere risposta dal GRTN?**

Si, fermo restando che l'incentivazione avverrà a valle della verifica dell'ammissibilità della domanda.

**Corrispettivo e tariffe:**

**1. Le tariffe incentivanti valgono per tutti i Comuni italiani?**

Si.

**2. Chi farà le letture dell'energia prodotta?**

Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell'impianto e del tipo di servizio. In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale compresa fra:

- 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell'energia elettrica prodotta, oltre all'installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
- 20 e 1.000 kW, che immettono in rete tutta l'energia elettrica prodotta, è il gestore locale di rete cui l'impianto è connesso che effettua la rilevazione. Inoltre, i soggetti responsabili debbono inviare, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza;
- 20 e 1.000 kW, che non immettono in rete tutta l'energia elettrica prodotta, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l'impianto è collegato per la rilevazione dell'energia prodotta. Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza.

**3. Come dovranno essere comunicate le letture al GRTN?**

Secondo modalità che verranno rese note con apposita comunicazione del GRTN.

**4. In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta su tutta l'energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta?**

Si, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano tutta l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, vale anche quanto segue (art. 5 comma 5 e art. 6, comma 1 del DM 28 luglio 2005):

Taglia di potenza dell'impianto	Criterio di remunerazione dell'elettricità
<b>1 kW ≤ P ≤ 20 kW</b>	Scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta o, in alternativa, autoconsumo e/o cessione di energia elettrica alla rete
<b>20 kW &lt; P ≤ 1.000 kW</b>	Autoconsumo e/o cessione di energia elettrica alla rete

Per gli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kW può essere richiesta la disciplina dello scambio sul posto secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n° 28/06 (<http://www.autorita.energia.it/docs/06/028-06.htm>).

Per gli impianti con potenza maggiore di 20 kW e per quelli di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si opti per la disciplina dello scambio sul posto, l'eccedenza di produzione rispetto ai propri consumi è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

In particolare l'energia elettrica può essere ceduta al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato e la cessione è regolata dalla Delibera AEEG n° 34/2005 (<http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm>), che prevede per gli impianti a fonte rinnovabile la possibilità di cedere energia al gestore della rete alla quale l'impianto è collegato. I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l'ultimo giorno feriale di ogni mese sul proprio sito internet (<http://www.acquirenteunico.it>); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento, indicata come "Comma 30.1 a)" e sono relativi al mese precedente a quello della pubblicazione.

I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma è facoltà del produttore optare per un prezzo unico all'atto della stipula della convenzione con il distributore.

Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i seguenti prezzi minimi:

- da 0 a 500.000 kWh annui 95,65 €/MWh;
- da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 80,54 €/MWh;
- da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 70,48 €/MWh;

Tali prezzi minimi, riferiti all'anno 2006, sono aggiornati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta per cento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.

**5. In caso di cessione dell'energia al gestore di rete, il prezzo indicato dall'AU sarà indicizzato all'inflazione?**

Il prezzo pubblicato mensilmente dall'AU rappresenta il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica che l'AU pratica ai distributori. Esso deriva dai costi medi sostenuti dallo stesso AU per approvvigionarsi di energia per il mercato vincolato nel corso del mese in oggetto.

**6. Come sono trattati dal punto di vista fiscale gli incentivi per la produzione di energia da impianti fotovoltaici?**

Gli aspetti inerenti alla normativa fiscale rientrano nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate).

**7. Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come autoproduttore a fine anno all'UTF solo l'eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?**

Bisogna dichiarare la totale energia prodotta.

[Top](#)



**#4**

## Informazioni sulla presentazione della domanda

**1. A chi debbono essere inoltrate le domande per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti?**

Il Gestore del sistema elettrico – GRTN S.p.A. è individuato dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas quale "soggetto attuatore", unico a livello nazionale, a cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l'incentivazione.

La documentazione indicata nell'Allegato A alla Delibera AEEG n° 40/06, chiusa in un plico riportante l'intestazione "GRTN – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi dei DM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006", deve essere inoltrata al GRTN, nella sede di Viale M. Ilo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano.

**2. E' reperibile un fac-simile di domanda?**

Sì, è disponibile nell'area "Fotovoltaico" del sito internet del GRTN il fac-simile di domanda (Allegato A) in formato Word e la Scheda Tecnica (Allegato A1) in formato Excel, allegati alla Delibera AEEG n° 40/06.

**3. In che cosa consiste la domanda?**

Il testo della domanda e la scheda tecnica sono stati predisposti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come allegato alla Delibera AEEG n° 40/06. I documenti sono disponibili anche sul sito web del GRTN all'indirizzo [www.grtn.it](http://www.grtn.it). La domanda deve riportare tutti i punti previsti nel testo di riferimento (pertinenti in relazione alla dimensione dell'impianto), integrandoli con le informazioni richieste.

**4. In che cosa consiste la documentazione da allegare?**

Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:

- progetto preliminare, comprensivo di scheda tecnica riassuntiva, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi professionali (utilizzare per la scheda il modello riportato nell'Allegato A1 alla Delibera AEEG n° 40/06, disponibile anche sul sito web del GRTN all'indirizzo [www.grtn.it](http://www.grtn.it));
- autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile/terreno qualora diverso/i dal soggetto responsabile;
- preventivo di spesa, ripartito tra le principali voci di costo;
- elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti (tale allegato deve essere presentato anche se si ritiene che non debbano essere ottenute particolari

- autorizzazioni: in questo caso occorre specificare che non è richiesta alcuna autorizzazione);
- per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW, il cui soggetto responsabile non sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale, dichiarazione del soggetto responsabile recante l'impegno a costituire fideiussione bancaria/polizza assicurativa definitiva a favore del GRTN nella misura di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto e a farla pervenire al GRTN entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti;
  - per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW, busta chiusa e sigillata con offerta economica relativa al valore della "tariffa incentivante" richiesta;
  - dichiarazione (affinché sia riconosciuto l'incremento delle tariffe del 10% nel caso in cui i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione) con la quale si attesta il rispetto di quanto definito all'articolo 1, comma 1.1, lettera b) della Delibera AEEG 40/06 e dei criteri di cui all'allegato D del D.Lgs. 192/2005.

**5. Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?**

Le domande possono essere inoltrate nei periodi dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal 1° al 30 settembre, dal 1° al 31 dicembre, solo per le tipologie di impianti per le quali il GRTN abbia reso noto che non è stata raggiunta – considerando gli impianti già accettati - la potenza cumulativa limite ammessa, annuale o totale.

**6. Che cosa si intende per sito d'installazione di un impianto fotovoltaico?**

Per gli impianti installati su terreno, il sito corrisponde alla singola particella registrata al catasto. Per gli impianti installati su edifici, il sito corrisponde alla superficie esterna associabile ad una singola unità immobiliare e relative pertinenze (subalterno) registrata al catasto.

**7. E' possibile che un soggetto presenti due domande per uno stesso sito in due trimestri successivi?**

Sì, anche se per impianti di potenza fino a 20 kW che scelgono di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica non è possibile realizzare più di un impianto per ogni fornitura di energia elettrica (contatore).

**8. Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?**

Per ciascuno dei trimestri solari di competenza vengono stilate due graduatorie (art. 7, commi 4 e 5 del DM 28 luglio 2005), una riguardante gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e l'altra riguardante gli impianti di potenza superiore a 50 kW:

- per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW, la graduatoria è effettuata in base alla data di arrivo (data protocollo GRTN) della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti fino al limite massimo di potenza nominale annuale e fermo restando il limite massimo di potenza nominale cumulata;
- per gli impianti di potenza superiore ai 50 kW, la graduatoria è effettuata ordinando le richieste sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta. Sarà data priorità alle domande con più basso valore della tariffa richiesta (a parità di valore la priorità è attribuita sulla base della data di arrivo della domanda al GRTN).

**9. Come vengono trattate, nella formazione della graduatoria trimestrale, le domande di ammissione all'incentivazione inviate con raccomandata AR? Fa fede la data di partenza o quella di arrivo?**

In caso di raccomandata AR, ai fini dell'ammissibilità delle domande nel trimestre fa fede - quale data di inoltro - quella di partenza desumibile dal timbro postale.

**10. E' possibile avere informazioni sul numero di domande di ammissione alle tariffe incentivanti pervenute e sull'ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?**

Il GRTN rende nota alla fine di ciascun trimestre, tramite avviso pubblicato sul sito [www.grtn.it](http://www.grtn.it), la potenza nominale cumulativa degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, al netto di quella degli impianti a cui le tariffe incentivanti sono state già riconosciute. Le domande possono essere presentate solo per le tipologie di impianti per i quali il valore di potenza disponibile reso noto

dal GRTN risulti positivo.

Inoltre il GRTN, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto a monitorare il processo di ammissione alle tariffe incentivanti e a predisporre periodicamente dei rapporti per i soggetti istituzionali individuati dal DM 28 luglio 2005 (art. 13). I rapporti saranno resi pubblici una volta decorsi i termini di cui all'art. 13, comma 3, del DM 28 luglio 2005.

**11. Può il GRTN installare impianti fotovoltaici o dare suggerimenti sulla loro progettazione, o fare studi di fattibilità? In alternativa è possibile avere una lista di installatori o progettisti a cui rivolgersi**

Tra i compiti del GRTN non rientra nessuno di quelli indicati.

Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria o anche al sito web di ISES Italia ([www.isesitalia.it](http://www.isesitalia.it)), sezione italiana della International Solar Energy Society.

Ulteriori dettagli...

**1. Al momento della presentazione della domanda è necessario disporre di tutte le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto?**

No, nella domanda occorre dichiarare soltanto l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Alla domanda va accluso l'elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio già conseguite o da conseguire e la descrizione dei vincoli architettonici e paesaggistici che eventualmente insistono sulla struttura o sul terreno destinati alla installazione dell'impianto (tale allegato deve essere presentato anche se si ritiene che non debbano essere ottenute particolari autorizzazioni: in questo caso occorre specificare che non è richiesta alcuna autorizzazione);

**2. La domanda di ammissione va inviata subito o alla fine dei lavori sull'impianto?**

Non è necessario che i lavori sull'impianto siano iniziati o completati per inviare la domanda, ma il rispetto delle relative scadenze fissate dal DM 28 luglio 2005, art. 8, comma 6 è necessario a pena di decadenza dal diritto alla tariffa incentivante.

Le domande vanno presentate esclusivamente nei periodi indicati nel DM 6 febbraio 2006 (art. 3, comma 1).

Occorre comunque tenere presente che il DM 6 febbraio 2006 fissa un limite massimo della potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione ed un limite di potenza annuale. Inoltre le domande pervenute in ciascun trimestre sono elencate in graduatoria in base alla data di ricevimento per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW o in base al valore della tariffa richiesta, attribuendo priorità alle domande con più basso valore, per impianti di potenza superiore a 50 kW.

**3. E' possibile ricorrere all'aiuto di un esperto per seguire l'istruttoria?**

Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico delegandolo espressamente a seguire tutta l'istruttoria. Gli estremi del referente tecnico vanno indicati al punto e). "Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile" del modulo di domanda.

**4. E' necessario allegare alla domanda una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?**

Non è necessario.

**5. Se il soggetto responsabile è una ditta individuale o una società, occorre allegare alla domanda anche il "camerale"?**

Non è richiesto.

**6. E' necessario mettere la marca da bollo sulla domanda?**

Non è necessario.

**7. Cosa si intende per "denominazione dell'impianto" nel fac-simile di domanda?**

La "denominazione dell'impianto" è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all'impianto fotovoltaico che intende realizzare.

**8. L'autorizzazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile, qualora sia diverso dal soggetto richiedente, deve essere autenticata?**

Non è necessario, purché venga inviata in originale.

**9. Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell'edificio?**

Non è richiesto.

**10. Cosa deve contenere il progetto preliminare?**

Il progetto preliminare di un impianto fotovoltaico deve contenere:

- una scheda tecnica secondo l'allegato alla Delibera 40/06 (Allegato A1);
- una relazione illustrativa e, in modo facoltativo, una planimetria generale e uno schema elettrico generale, secondo quanto previsto nella Norma CEI 0-2 edizione 2002 – "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici", citata nelle Norme tecniche elencate nell'All. 1 del DM 28 luglio 2005.

**11. Poiché nel progetto preliminare è facoltativa la presentazione della planimetria generale o dello schema elettrico, i progetti più o meno completi avranno diversa priorità nella graduatoria?**

La priorità in graduatoria, con riferimento ai progetti ritenuti ammissibili dal GRTN, dipende solo dalla data di presentazione (fino a 50 kW) o dalla tariffa richiesta (sopra i 50 kW).

**12. I pannelli fotovoltaici possono essere sia in silicio cristallino che in film sottile (silicio amorfo)?**

I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646 (82-12). L'impiego di moduli in film sottile è consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata da persona giuridica.

Hanno priorità di accesso alle tariffe incentivanti le domande presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo DM e non ammesse in quanto prevedono l'utilizzo di moduli in film sottile, sempre che siano state presentate da persone giuridiche. Tali domande vengono automaticamente riconsiderate dal GRTN sempre che non abbiano altri motivi di inammissibilità.

**13. Nel progetto preliminare è necessario indicare il modello ed il produttore o solo le caratteristiche funzionali generali (tensione, potenza,...)? Se nel progetto preliminare prevedo moduli in silicio cristallino posso passare nella documentazione finale di progetto a moduli a film sottile?**

E' sufficiente indicare nel progetto preliminare le caratteristiche funzionali generali. Nella documentazione finale di progetto è possibile passare da moduli in silicio cristallino a moduli a film sottile, purché la potenza complessiva dell'impianto non aumenti.

**14. E' possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?**

No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti. In particolare i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati in conformità alla Norma ISO/IEC 17025.

**15. Si possono presentare domande che fanno riferimento ad Inverter non ancora certificati?**

Sì, purché gli Inverter siano certificati prima che l'impianto entri in esercizio.

**16. La documentazione finale di progetto può prevedere pannelli o inverter di diversa potenza, marca, efficienza rispetto a quelli indicati nel progetto preliminare?**

Si, purché la potenza complessiva sia minore o uguale a quella indicata inizialmente e siano rispettate tutte le Norme tecniche previste nel DM 28 luglio 2005, come modificate dal DM 6 febbraio 2006, e nella Delibera AEEG n° 188/05.

**17. Se un impianto è di potenza compresa tra 1 e 50 kW, cosa bisogna dichiarare nella domanda al punto 5 di b. "Requisiti tecnici"?**

Il punto 5 di b. "Requisiti tecnici dello schema di domanda" non riguarda gli impianti di potenza compresa tra 1 e 50 kW e pertanto tale dichiarazione non va resa.

**18. Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica da inserire nella scheda tecnica?**

La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: "Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici". I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all'effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell'impianto. In letteratura è possibile reperire software specifici che permettono di eseguire tale valutazione.

Valori indicativi e prudenziali della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.

**19. E' necessario allegare un preventivo di spesa alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti? E con quali dettagli?**

E' necessario allegare alla domanda il preventivo, che deve contenere il totale della spesa prevista e la ripartizione fra almeno due voci.

**20. Quale è la prima domanda che non verrà accolta per raggiungimento delle soglie incentivanti?**

La prima domanda rigettata sarà quella il cui accoglimento comporterebbe il superamento del limite di potenza annuale o del limite di potenza cumulata (art. 3, comma 6 del DM 6 febbraio 2006).

**21. Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti?**

Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete (distributore locale) il progetto preliminare dell'impianto richiedendo la connessione alla rete (art. 8.1 del DM 28 luglio 2005).
2. Entro i successivi 30 giorni il gestore di rete (distributore locale) comunica al richiedente il punto di consegna dell'energia elettrica (art. 8.2 del DM 28 luglio 2005).

Impianti di potenza non superiore a 20 kW:

1. Entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare inizio ai lavori, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete locale (art. 8.3 del DM 28 luglio 2005).
2. Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve concludere i lavori, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) ed allegando alla comunicazione: la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02, il certificato di collaudo dell'impianto con la documentazione fotografica dell'impianto ed il numero di matricola dei pannelli come riportati dai costruttori dei pannelli stessi. Qualora il soggetto responsabile abbia richiesto di usufruire di beneficio relativo ad impianti integrati in edifici la documentazione finale del progetto dovrà contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione (in scala 1:20), completi di idonea documentazione fotografica (art. 8.3 del DM 28 luglio 2005 e Delibera AEEG n° 40/06).
3. .

Impianti di potenza superiore a 20 kW:

1. Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare inizio ai lavori, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (art. 8.3 del DM 28 luglio 2005).
2. Entro 24 mesi dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve concludere i lavori, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) ed allegando alla

comunicazione: la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02, il certificato di collaudo dell'impianto con la documentazione fotografica dell'impianto ed il numero di matricola dei pannelli come riportati dai costruttori dei pannelli stessi. Qualora il soggetto responsabile abbia richiesto di usufruire del beneficio relativo ad impianti integrati in edifici la documentazione finale di progetto dovrà contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione (in scala 1:20), completi di idonea documentazione fotografica (art. 8.3 del DM 28 luglio 2005 e Delibera AEEG n° 40/06).

Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conclusione dei lavori, il gestore di rete deve effettuare la connessione dell'impianto alla rete locale (art. 8.3 del DM 28 luglio 2005).
2. Al massimo entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l'impianto deve entrare in esercizio (tale data deve essere comunicata al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale)).

**22. Verranno fatti dei sopralluoghi sugli impianti?**

Il GRTN effettua sopralluoghi, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati, sia sugli impianti in costruzione sia sugli impianti in esercizio, per verificare la rispondenza delle opere ai progetti ed alle procedure previste e la veridicità dei dati trasmessi (art. 6 della Delibera).

**23. Il collaudo è necessario anche per gli impianti con potenza minore di 50 kW, per i quali non bisogna soddisfare le due condizioni di cui all'art. 4.4 del DM 28 luglio 2005?**

Il DM 28 luglio 2005 prevede che il certificato di collaudo sia allegato alla comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto per qualunque valore di potenza (art. 8.3).

**24. Per chi è ammesso al "conto energia", quando va chiesto al gestore di rete lo scambio sul posto?**

Entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, contestualmente all'inoltro al gestore di rete del progetto preliminare dell'impianto e della richiesta di connessione alla rete (art. 8.1 DM 28 luglio 2005).

Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di ENEL Distribuzione, le informazioni per la domanda di connessione e scambio possono essere reperite al seguente indirizzo web:

[http://www.enel.it/sportello\\_online/elettricit /sicurezza/risparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/](http://www.enel.it/sportello_online/elettricit /sicurezza/risparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/)

**25. Quale schema di collegamento deve essere adottato per la connessione di un impianto FTV alla rete?**

Lo schema di collegamento per la connessione alla rete è definito dal gestore della rete cui l'impianto deve essere connesso.

**26. A cosa serve la fideiussione da costituire a favore del GRTN per impianti di potenza maggiore di 50 kW, da allegare alla domanda?**

Il soggetto responsabile di un impianto di potenza maggiore di 50 kW deve allegare alla domanda una dichiarazione in cui si impegna a costituire e far pervenire al GRTN una cauzione definitiva entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del GRTN dell'esito positivo della domanda di ammissione, nella misura di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 395/93. Tale cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la realizzazione dell'impianto (24 mesi dall'accoglimento della domanda) e per l'entrata in esercizio del medesimo (6 mesi dalla conclusione dei lavori).

La cauzione deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve espressamente contenere:

1. la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore e' tenuto proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
3. la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del GRTN.

La mancata costituzione della cauzione nei termini prima indicati comporta l'inammissibilità della domanda di accesso alle tariffe incentivanti (art. 7 commi 9 e 10 del DM 28 luglio 2005 28.7.2005).

La cauzione non è dovuta qualora il soggetto responsabile sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale.

Uno schema di cauzione definitiva di riferimento è disponibile nell'area "Fotovoltaico" del sito internet del GRTN.

27. **A chi deve essere intestata la cauzione definitiva?**

La cauzione va intestata al Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A..

28. **Nel caso si rinunci a realizzare un impianto per il quale è stata versata la cauzione (per autorizzazioni negate, cambio di strategia di investimento, ecc.) è possibile riaverla indietro?**

No.

La cauzione, in base al DM 28 luglio 2005, è costituita a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei tempi previsti nel DM 28 luglio 2005.

In caso di rinuncia a realizzare l'impianto la cauzione sarà escussa.

29. **Per un impianto di potenza superiore a 50 kW, cosa succede della fideiussione se il distributore non procede rapidamente ad effettuare il collegamento o se i tempi per le autorizzazioni si allungano eccessivamente?**

Il DM 28 luglio 2005 e la Delibera AEEG n° 188/05 pongono il rischio in capo al richiedente. Se i tempi limiti di realizzazione previsti nel DM 28 luglio 2005 non fossero rispettati la fideiussione verrebbe escussa.

[Top](#)